

RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER UNA PENSIONE AL GENERALE D'APICE E AD ALTRI UFFICIALI VENETI.

PRESIDENTE. L'onorevole Pettinengo ha la parola per presentare una relazione.

DI PETTINENGO, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione sul progetto di legge presentato dal ministro della guerra per una pensione al generale D'Apice ed altri ufficiali veneti.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO DE DONNO INTORNO A PROPRIETÀ GIÀ POSSEDUTE DAI GESUITI A MAGLIE.

PRESIDENTE. Avendo tre degli uffici autorizzata la lettura di un disegno di legge presentato dal deputato De Donno, lo comunicherò alla Camera.

« Art. 1. I beni dati dalla defunta signora Francesca Capece, duchessa di Maglie, con atto del 18 febbraio 1843 ai Padri Gesuiti, per dotazione d'un istituto consacrato all'educazione ed istruzione della gioventù, sono devoluti al municipio di Maglie in Terra d'Otranto, a seconda la disposizione testamentaria della dotante 5 novembre 1848.

« Art. 2. La rendita di tali beni, depurata dalle imposte e spese d'amministrazione, sarà intieramente impiegata a favore del ginnasio Capece esistente in Maglie, conforme alle leggi del regno sulla pubblica istruzione. »

Prego l'onorevole De Donno a dire quando intenderebbe di svolgere la sua proposta.

DE DONNO. Sono agli ordini della Camera: ma trattandosi di un argomento sul quale non vi può essere questione, se l'onorevole ministro di finanze, come credo, non ha difficoltà a che sia preso in considerazione, io allora rinuncierò a svolgere il mio progetto, fiducioso che la Camera vorrà accoglierlo, rimettendomi alla narrazione dei fatti che ho preposta al progetto.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Riservandomi pienamente la mia opinione sull'argomento, non ho difficoltà che sia preso in considerazione dalla Camera.

PRESIDENTE. Il ministro consente che sia preso in considerazione, ma la Camera deve pure a tal riguardo deliberare. Interrogo dunque la Camera se ha nulla in contrario a che sia preso in considerazione il progetto di legge dicin testè ho dato lettura.

Non essendovi opposizione, sarà preso in considerazione.

(È preso in considerazione.)

SEGUITO E FINE DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER IL CONGUAGLIO PROVVISORIO DELL'IMPOSTA FONDIARIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge relativo al conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.

La discussione, come la Camera ben si ricorda, era al punto dell'emendamento proposto dall'onorevole Lanza.

Questa proposta fu appoggiata, e siccome essa costituisce un sistema, così si era stabilito di porla ai voti colla solita formola usata, quando si tratta d'un nuovo sistema, cioè se la Camera intenda che si passi alla discussione degli articoli.

DEPRETIS. Prima che si passi alla votazione della proposta dell'onorevole Lanza, io vorrei domandare alla Commissione alcune spiegazioni intorno all'applicazione del suo sistema.

La Commissione nell'articolo 3°, dopo avere stabilito un *maximum* per i circondari di censo ex-lombardo, dice che questa disposizione avrà effetto infino a tanto che siano ultimate le operazioni di cui nell'articolo 4°.

Nell'articolo 4° la Commissione propone il complesso del suo sistema per l'accertamento della rendita fondiaria e si attiene alle norme che sono stabilite per lo accertamento dei redditi della ricchezza mobile.

Prima di tutto vorrei notare che la Commissione si riferisce agli articoli 11, 15, 18, 19, 20 ed altri della legge sulla ricchezza mobile. Se non che il riferirsi ad una legge quando se ne discute un'altra, non credo possa esser fatto, come vorrebbe fare la Commissione.

Una disposizione può essere invocata ed un progetto di legge in discussione può riferirvisi quando si tratti veramente di una legge. Ma la legge d'imposta sulla ricchezza mobile non è ancora diventata una legge; essa fu approvata dai due rami del Parlamento, ma non è noto che sia stata sottoposta alla sanzione reale, non è stata pubblicata, non è un precetto obbligatorio pei cittadini, *commune praeceptum*, come dicono i giureconsulti.

Dunque la Commissione non poteva riferirsi a questi articoli, e bisognerebbe che questi articoli fossero aggiunti testualmente alla legge che discutiamo, e fossero essi pure discussi e votati.

Riservandomi poi di cercare qualche schiarimento su questi articoli che sono qui citati del progetto di legge sulla ricchezza mobile, prima domanderò in che consiste la fissazione del *maximum* pei circondari ex-lombardi. La Commissione crede ella che, a norma dell'articolo 4°, cioè, a norma della proposta Sella, la distribuzione dell'imposta nel compartimento piemontese potrà farsi nel 1864, cioè in quest'anno? Crede forse che le operazioni che debbono farsi per accertare la rendita tassabile della ricchezza fondiaria nelle antiche provincie potranno essere compiute entro il 30 novembre di quest'anno? Infine spera la Commissione che tutte le provincie per le quali è fatto il subriparto debbano soggiacere a questo risultato in quest'anno medesimo?

A me pare che, se intendiamo l'articolo 3° secondo la sua letterale disposizione, dobbiamo credere che se per un miracolo del cielo si riuscisse prima del 30 novembre